

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1979

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già presentato nelle passate legislature e non arrivato all'approvazione, ha lo scopo di eliminare la disparità e la manifesta ingiustizia del trattamento esistente nei confronti del gestore provvisorio di farmacia in quanto, mentre al titolare vengono concessi tutti i benefici, tra cui quello di vendere la propria farmacia, al gestore provvisorio non è concesso neppure di continuare nell'esercizio della farmacia nonostante che la gestisca da molti anni ed abbia espletato, anche con sacrifici personali ed economici, un pubblico servizio nell'interesse della collettività.

Da ciò discende la necessità di tutelare anche la posizione dei gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione o di sedi vacanti, conferendo agli stessi la titolarità della farmacia da loro gestita.

In merito a tale conferimento è da rilevare: che la legge 2 aprile 1968, n. 475, ha disposto numerose agevolazioni nei confronti dei titolari di farmacie e dei loro eredi, ma

non ha sufficientemente tutelato i gestori provvisori di farmacie.

Infatti, la disposizione dell'articolo 17 si è dimostrata non idonea e non rispondente ai sacrifici sopportati dai gestori provvisori, i quali aspirano, più che a percepire il compenso previsto dall'articolo 17 e che, in pratica, si è dimostrato irrisorio (in quanto i nuovi titolari si rifiutano di corrispondere il compenso stesso e di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico costringendo gli interessati ad ingolfarsi in lunghi e dispendiosi giudizi), a continuare nell'esercizio della farmacia da loro gestita e che, per molti di essi che hanno raggiunto una certa età, costituisce l'unica ed insostituibile fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia.

La prassi legislativa ha sempre rispettato il principio, nel passaggio da un regime giuridico ad un altro, di dettare norme di efficacia transitoria atte a regolare particolari situazioni giuridiche createsi in precedenza.

Al riguardo è da osservare, per quanto concerne la specifica materia del servizio farmaceutico, che:

a) gli articoli 25 e 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e gli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge n. 463 del 15 marzo 1934, per le farmacie autorizzate, per le quali cioè vi era stata una semplice autorizzazione personale all'esercizio della farmacia, concedevano il diritto all'esercizio della farmacia;

b) l'articolo 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, concedeva, in particolari casi, a detti titolari di continuare l'esercizio della farmacia;

c) gli articoli 368, 369 e 370 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, hanno confermato i citati articoli della legge 22 maggio 1913, n. 468, e 14 e 15 del regio decreto 15 marzo 1934, n. 463;

d) gli articoli 12 e 18 della legge 2 aprile 1968, n. 475, hanno ammesso la trasferibilità della titolarità della farmacia anche a favore di farmacista che sia semplicemente iscritto all'albo professionale;

e) la legge regionale Trentino-Alto Adige 9 novembre 1960, n. 27, ammette il conferimento delle farmacie ai farmacisti che le abbiano gestite provvisoriamente da cinque anni;

f) la Corte costituzionale, con pronuncia 22 dicembre 1961, n. 68, ha dichiarato la legittimità costituzionale della suddetta legge regionale ed ha affermato, non solo che l'articolo 97 della Costituzione che fissa il principio del concorso per il conferimento di impieghi nelle pubbliche amministrazioni non trova applicazione per il conferimento delle farmacie, ma altresì che il conferimento delle farmacie a coloro che le abbiano provvisoriamente gestite per cinque anni non pone discriminazioni nè attribuisce privilegi a determinati soggetti, ma si riferisce a situazioni obiettive, determinate da ragioni contingenti e particolari degne di tutela.

Onorevoli senatori, le stesse ragioni di obiettività e di giustizia che sono state riscontrate dalla Corte costituzionale nei confronti della legge regionale di cui sopra militano per l'approvazione del presente disegno di legge, per quanto previsto agli articoli 1 e 3.

L'articolo 4 si propone di risolvere la controversa applicazione di quanto previsto all'ottavo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che stabilisce all'ottavo comma il riconoscimento, ai mutilati e invalidi di guerra... e ai mutilati e invalidi civili..., di « 10 punti complessivi per la categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale ».

La commissione giudicatrice ha interpretato ed applicato il sopra citato articolo 7 non riconoscendo il punteggio agli invalidi tutte le volte che questi per i titoli relativi all'esercizio professionale avevano già raggiunto il punteggio massimo di 32,50.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sul « Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 » invece di chiarire l'articolo 7 nel senso che i benefici stabiliti per gli invalidi debbono essere aggiunti al punteggio relativo ai titoli professionali, anche se questo raggiunge il massimo di punti 32,5, ha peggiorato la situazione degli invalidi.

Infatti, l'articolo 7 di detto decreto del Presidente della Repubblica, con una dizione molto imprecisa, stabilisce che i punteggi complessivi preferenziali « si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione ».

Il che comporta che gli invalidi possono beneficiare del punteggio stabilito a loro favore solamente nel caso in cui non abbiano raggiunto punti 32,5, ciò che viola quel principio di giustizia stabilito a loro favore dalla norma stessa.

Per le ragioni sopracitate si raccomanda agli onorevoli senatori l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I farmacisti, che hanno gestito per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono, su domanda, autorizzati a mantenere in esercizio la farmacia in modo definitivo, purchè quest'ultima non sia già assegnata con regolare decreto, al vincitore di pubblico concorso.

Ai fini del computo dei cinque anni di attività di cui al comma precedente sono cumulabili i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra un periodo e l'altro non ci sia stata interruzione superiore ad un anno.

Art. 2.

Le domande devono pervenire agli uffici regionali competenti per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato, entro due mesi dalla presentazione della domanda, dall'ufficio regionale competente.

Il decreto di autorizzazione dell'esercizio definitivo è rilasciato dal Presidente della giunta regionale competente.

Il provvedimento del Presidente della giunta regionale è definitivo.

Art. 3.

In caso di decesso del farmacista avente diritto all'autorizzazione definitiva di cui all'articolo 1 prima di avere conseguito l'autorizzazione stessa, al figlio o, in mancanza di figli, al coniuge del predetto farmacista, che

partecipi al concorso per il conferimento della titolarità della farmacia, sono riconosciuti punti 10 complessivi in aggiunta alla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art. 4.

Il beneficio dei dieci punti di cui all'ultimo e penultimo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si applica, a modifica di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, anche nel caso in cui per i titoli relativi all'esercizio professionale sia stato raggiunto il punteggio di 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

Tale disposizione trova applicazione anche per qualsiasi concorso a sedi farmaceutiche la cui assegnazione definitiva non sia avvenuta, o che siano state impugnate in sede giurisdizionale.

Le disposizioni sopracitate si applicano anche ai fratelli e sorelle dei grandi invalidi di guerra non coniugati e conviventi, che, oltre ad esercitare la tutela, provvedono ai mezzi di assistenza e sussistenza dell'invalido.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.